



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Deliberazione di Giunta Municipale N. 31 del 12/03/2021

OGGETTO: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 - 2023.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 11:00, presso la sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO e con l'intervento in presenza dei sottoelencati Assessori ed in videochiamata, a mezzo applicazione WhatsApp, dell'assessore Francesco MARRA, giusta Ordinanza Sindacale n. 12 del 12.03.2020 :

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LUPOLI FRANCESCO	SI
VICESINDACO	D'ALFONSO ALESSANDRA	SI
ASSESSORE	LATERZA LUIGI	SI
ASSESSORE	MANDORINO MARIKA	SI
ASSESSORE	MARRA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	MENZA FABRIZIO	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale LALISCIA DOTT. GIUSEPPE .

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti - ivi compreso l'assessore Francesco MARRA, collegato in videochiamata a mezzo applicazione WhatsApp, il quale assicura una qualità di comunicazione sufficiente alla comprensione degli argomenti e alla espressione di voto - dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 05/03/2021	Data: 05/03/2021
Responsabile del Settore LIBERA ARCANGELO	Responsabile del Servizio Finanziario D'ERRICO COSIMO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. 40 in data 20.08.2018, esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1., D. Lgs. 267/2000;
- con delibera di consiglio comunale n. 82 in data 17.11.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti, del D. Lgs. 267/2000;
- con delibera di Giunta Municipale n. 166 del 12.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e la nuova dotazione organica dell'Ente;
- la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta n. 154 del 16.12.2020 ha approvato la delibera di G.M. di cui sopra;
- con delibera di Consiglio comunale n. 105 in data 20.10.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 20.10.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022
- con delibera di Giunta comunale n. 173 in data 22.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 85 in data 17.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la determinazione n. 8 in data 27.01.2021 – R.G. n. 28 del 28.01.2021, allegata alla presente - con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Rilevato quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 1.830.836,83 (v. punto i) in All. 1);

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle

funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 166 in data 16 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022" e ratificata dalla COSFEL nella seduta n. 154 del 16.12.2020;

Considerato:

- che il costo teorico totale delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, se effettuate completamente, sarebbe stato pari ad € 131.317,92;
- che si è provveduto ad assumere n. 1 istruttore contabile cat. C part time (24 ore) e n. 3 istruttori di vigilanza cat C part time (18 ore cad) per un costo teorico complessivo di € 72.367,87;
- che, così come preventivamente approvato, non si è potuto dare corso alle assunzioni relative a n. 1 istruttore amministrativo cat C a tempo pieno ed a n. 1 istruttore amministrativo cat C part time (32 ore) con un costo annuo complessivo € 58.950,05 in quanto la Cosfel ha autorizzato tale assunzioni in data 16 dicembre 2020;
- che a seguito di mobilità di un dipendente con qualifica di istruttore di vigilanza cat C1 dal 02.11.2020, il cui costo complessivo annuo è pari ad € 32.595,39 si avrà un risparmio di pari somma che potrà essere utilizzato per l'anno 2021 ed il cui posto potrà essere coperto a far data dal 01.06.2021;
- che a seguito di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo cat D3 dal 30.12.2020, il cui costo complessivo annuo è pari ad € 38.643,430 si avrà un risparmio di pari somma che potrà essere utilizzato per l'anno 2021 ed il cui posto potrà essere coperto a far data dal 01.06.2021;
- che a seguito della cessazione per raggiungimento limite di età pensionistica che si avrà dal 01.06.2021 di una dipendente di categoria C4, il cui costo complessivo annuo è pari ad € 34.725,11 si avrà una disponibilità di pari somma;
- che a seguito della cessazione per raggiungimento limite di età pensionistica che si avrà dal 31.05.2021 di una dipendente di categoria B3, il cui costo complessivo annuo è pari ad € 29.617,88 si avrà una disponibilità di pari somma;
- che a seguito di decesso di un dipendente di cat. A6, avvenuto in data 09.02.2021, il cui costo complessivo è pari ad € 26.874,64.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto la capacità assunzionale per l'anno 2021 è così determinata:

Capacità	Anno	Cessati	categoria	Profilo professionale	Risparmio per capacità assunzionale
2021	2020	1	D/D3	Istr. Direttivo	€ 38.643,430
2021	2020	1	C/C1	Istr. Vigilanza	€ 32.595,39
2021	2021	1 (31.05.2021)	C/C4	Istr. amministrativo	€ 34.725,11
2021	2021	1 (31.05.2021)	B/B4	Collaboratore amministrativo	€ 29.617,88
2021	2021	1 (09.02.2021)	A/A6	Operatore	€ 26.874,64

TOTALE	€ 162.456,45
---------------	---------------------

A cui vanno ad aggiungersi le seguenti assunzioni già autorizzate con decisione Cosfel n. 154 del 16.12.2020 e di cui si chiede riconferma per l'anno 2021

unità	Profilo	categoria	Costo annuo	Procedure e note
	professionale			
1	Istruttore amministrativo full time	C	€ 31.208,85	Assunzione autorizzata nel 2020
1	Istruttore amministrativo part time 32 ore	C	€ 27.741,20	Assunzione autorizzata nel 2020

Il totale della capacità assunzionali per l'anno 2021 è di € 162.456,45 a cui va aggiunta la somma da utilizzare per le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nel 2020 le cui procedure si concluderanno nel 2021 pari ad € 58.950,05 per un totale complessivo di **€ 221.406,50**.

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a **16,83%**;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023 predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisite agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione n. 8 in data 27.01.2021 – R.G. n. 28 del 28.01.2021 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	€ 1.830.836,83
-------------------------------------	----------------

Considerato che per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 l’ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO	€ 1.448.642,30
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 70.528,83
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 33.127,19
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€ 221.406,50
Spesa TOTALE (B), compreso Segretario Generale (=)	€ 1.773.704,82

Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 (B) è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A);

Richiamati:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni*

dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

Visto il proposito il parere n. 4966 rilasciato in data 11.03.2021, allegato alla presente deliberazione, con cui l’organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell’ente (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Visto il prospetto della verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite del triennio della media 2011-2013 (art. 1 commi 557-557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) che si riporta all'allegato D);

Visto il prospetto della ricognizione spese di personale (media triennio 2011-2013) e individuazione limite di spesa (enti soggetti a patto di stabilità nel 2015) che si riporta all'allegato E);

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021-2023 prevede le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020 non ultimate e di cui si richiede nuova autorizzazione per:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C full time presso il settore economico finanziario con un costo complessivo annuo di € 31.208,85;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C part-time (32 ore) presso il settore servizi sociali e pubblica istruzione con un costo complessivo annuo di € 27.741,20 e di cui al momento sono in fase di esperimento le procedure di mobilità;

a cui devono sommarsi le seguenti assunzioni:

- n. 1 istruttore direttivo finanziario cat. D full time presso il settore Economico-Finanziario con un costo complessivo annuo di € 33.893,73;
- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza cat. D part time 30 ore settimanali presso il settore Polizia Locale con un costo complessivo annuo di € 29.500,76;
- n. 2 istruttori amministrativi cat. C part time 24 ore settimanali di cui n. 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore LL.PP con un costo complessivo annuo di € 41.607,62;
- n. 2 esecutori cat. B full time di cui 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore tecnico con un costo complessivo annuo di € 55.675,16;

complessivamente n. 8 nuovi posti, di cui n. 6 da ricoprire mediante concorso pubblico; fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e n. 2 posti le cui procedure di mobilità sono già state avviate nel 2020 in quanto precedentemente autorizzate dalla Cosfel e di cui si richiede nuova autorizzazione all'assunzione sempre per l'anno 2021;

Il totale delle suddette assunzioni per l'anno 2021 è di € 160.677,27 a cui va aggiunta la somma da utilizzare per le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nel 2020 le cui procedure si concluderanno nel 2021 pari ad € 58.950,05 per un totale complessivo di **€ 219.627,32**.

Per l'annualità 2022 e 2023 l'Ente si riserva di valutare una nuova programmazione e comunque preliminarmente attiverà nell'anno 2022 la procedura per la progressione verticale di n. 1 dipendente da cat. B a C riservata agli interni ai sensi dell'art. 22 comma 15 D.Lgs. 75/2017 e si riserva eventuale altra programmazione.

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data 11/02/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Si dà atto che sul presente atto sarà espletata la procedura di informazione alle RSU e alle OO.SS.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo

li 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023** quale parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per l'anno 2021 le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020 e precisamente:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C full time presso il settore economico finanziario con un costo complessivo annuo di € 31.208,85;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C part-time (32 ore) presso il settore servizi sociali e pubblica istruzione con un costo complessivo annuo di € 27.741,20;

1. di prevedere sempre per l'anno 2021 le seguenti assunzioni:

- n. 1 istruttore direttivo finanziario cat. D full time presso il settore Economico-Finanziario con un costo complessivo annuo di € 33.893,73;
- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza cat. D part time 30 ore settimanali presso il settore Polizia Locale con un costo complessivo annuo di € 29.500,76;
- n. 2 istruttori amministrativi cat. C part time 24 ore settimanali di cui n. 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore LL.PP con un costo complessivo annuo di € 41.607,62;
- n. 2 esecutori cat. B full time di cui 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore tecnico con un costo complessivo annuo di € 55.675,16;

complessivamente n. 8 nuovi posti, di cui n. 6 da ricoprire mediante concorso pubblico; fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e n. 2 posti le cui procedure di mobilità sono già state avviate nel 2020 in quanto precedentemente autorizzate dalla Cosfel e di cui si richiede nuova autorizzazione all'assunzione sempre per l'anno 2021;

Il totale delle suddette assunzioni per l'anno 2021 è di € 160.677,27 a cui va aggiunta la somma da utilizzare per le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nel 2020 le cui procedure si concluderanno nel 2021 pari ad € 58.950,05 per un totale complessivo di **€ 219.627,32**.

Per l'annualità 2022 e 2023 l'Ente si riserva di valutare una nuova programmazione e comunque preliminarmente attiverà nell'anno 2022 la procedura per la progressione verticale di n. 1 dipendente da cat. B a C riservata agli interni ai sensi dell'art. 22 comma 15 D.Lgs. 75/2017 e si riserva eventuale altra programmazione.

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **nuova dotazione organica** dell'Ente, allegata alla presente, che con un costo totale di **€ 1.252.283,74** rispetta sia il limite per numero di posti (posti equivalenti 40,23 a fronte di 41,05) e sia il limite di spesa;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
3. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
4. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano, ed alla Commissione di stabilità finanziaria degli enti Locali (utgautonomie.personalenti locali@pec.interno.it), ai sensi dell'art. 243 e seguenti del D.L. 267/2000, tenendo altresì presente che fino alla relativa approvazione è fatto divieto alla amministrazione di procedere alle assunzioni previste dal piano;
6. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Il Vice Segretario Comunale
LALISCIA DOTT. GIUSEPPE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- A. è stata trasmessa
[] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 15/03/2021
[] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____
- B. è divenuta esecutiva
il giorno 12/03/2021 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
- C. è stata pubblicata in data 15/03/2021 (N. 464 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 15/03/2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2021-2023

Indice:

- A)** Premessa
- B)** L'organizzazione dell'ente
- C)** I servizi gestiti
- D)** Le scelte organizzative
- E)** Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- F)** Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- G)** Quantificazione risorse decentrate
- H)** I costi del fabbisogno di personale
- I)** La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

A) Premessa

Ogni anno l'Ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione ai programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.

Occorre fare riferimento al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ed alle Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno che, in attuazione delle citate disposizioni legislative, la Funzione Pubblica ha emanato e che sono applicabili a far data dal 25 settembre 2018, decorsi cioè 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente relazione si inquadra proprio in quest'ottica e cerca di fornire una breve e sintetica dimostrazione dell'attuale situazione normativa, della programmazione del fabbisogno e della sua prevalenza sulla dotazione organica vigente e delle assunzioni che a vario titolo si intendono effettuare nel prossimo triennio, alla luce delle varie disposizioni normative che si sono nel frattempo succedute precisando che il nostro ente era soggetto alle disposizioni riguardanti il rispetto del Patto di stabilità interno.

Entrando nello specifico della normativa vigente notiamo che non ci sono grosse novità e, soprattutto, non ci sono modifiche alla disciplina generale della assunzioni contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e poi specificata dal decreto 17 marzo 2020

Per quanto riguarda il nostro ente le novità di rilievo da applicare all'interno del piano possono essere le seguenti:

Assunzioni a tempo determinato e parziale per le pratiche "eco-bonus" (commi 69 e 70). Il comma 69 autorizza i comuni ad assumere personale a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per fare fronte ai maggiori carichi di lavoro degli uffici tecnici causati dalle pratiche per gli interventi edilizi collegati ai cosiddetti "eco-bonus", cioè quelle di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma 70 chiarisce che gli oneri finanziari per tali assunzioni sono a carico del bilancio degli enti, ma specifica che per finanziarle gli enti possono anche chiedere di accedere a un fondo creato presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro.

Assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato (commi 797-802).

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali, gestiti in forma singola o associata, per portare gli enti a raggiungere il rapporto tra assistenti sociali e residenti di 1 a 5000 e poi di 1 a 4000 vengono previsti: a) un contributo di 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo di 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Per richiedere il contributo, tutti gli anni entro il 28 febbraio si dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito prospetto. Il contributo viene attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale¹⁵. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Gli enti possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli

assunzionali di cui all'articolo 33 del d.l. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12616 .

Le assunzioni sono in deroga alle limitazioni della legge 296/2006 e le relative spese ed entrate sono sterilizzate ai fini delle soglie di cui all'articolo 33 del d.l. 34/2019

B) L'organizzazione dell'ente

Con delibera di G.M. n. 130 del 17.07.2019 è stata approvata la macrostruttura comunale, con relativo funzionigramma e assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni ai nuovi servizi alla luce delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2018, dalle quali si evince l'importanza del riassetto della struttura come presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell'Ente, nel rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa. La macrostruttura è così definita:

- 1) Settore Segreteria, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, SUAP;
- 2) Settore Economico Finanziario;
- 3) Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale, URP, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza;
- 4) Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo;
- 5) Settore Servizi Demografici, Cultura, Sport e Spettacolo;
- 6) Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione;
- 7) Settore Urbanistica, Demanio Marittimo, Agricoltura;
- 8) Settore Polizia Municipale, Ecologia, Igiene e Sanità.

C) I servizi gestiti

Segreteria e Affari Generali Contenzioso Organi istituzionali - Staff del Sindaco Appalti e Contratti Archivio – Protocollo AA.PP. SUAP Marketing e promozione territoriale, Gestione Economica – Finanziaria Gestione Tributi e Fiscalità locale Gestione Economato Controllo di gestione Controllo Tributario, Personale U.R.P. Comunicazione Pubblicazione Atti Notifiche Gestione Sito web Gestione Amministrazione Trasparente, Lavori Pubblici e progettazione Tutela e gestione del patrimonio Verde Pubblico e Arrendo urbano Programmazione e sviluppo turistico Ambiente Protezione Civile Rischio idrogeologico Servizi cimiteriali Mobilità Sostenibile Fondi Strutturali, Anagrafe – Servizi Demografici Stato Civile Elettorale Cultura - Biblioteca Sport Spettacolo Tradizioni popolari, Servizi sociali Pubblica istruzione Invalidi civili, Urbanistica Edilizia pubblica e privata Demanio Sviluppo costiero e problematiche Isole amministrative Politiche Agricole, Polizia Municipale e Viabilità Ecologia, Igiene e Sanità Contenzioso C.d.S.

D) Le scelte organizzative

L'Ente con delibera di C.C. n. 82 del 17.11.2018, esecutiva, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del d.Lgs. 267/2000.

A tal proposito, già dagli anni scorsi, è stato prevista una riduzione della spesa del personale e si è dato inizio ad una riorganizzazione degli uffici con equa distribuzione del personale dipendente.

L'Amministrazione Comunale, anche a causa di diverse improvvise cessazioni sopraggiunte, vuole pertanto potenziare alcuni uffici tra i quali:

- gli uffici economici finanziari al fine di poter recuperare anche l'evaso degli anni precedenti.
- il settore servizi sociali e pubblica istruzione con una unità che possa essere di supporto al responsabile del settore servizi sociali in previsione dell'imminente pensionamento di una dipendente di cat. B.
- il settore polizia locale con l'istituzione di una nuova figura di istruttore direttivo di vigilanza, già presente negli anni precedenti,
- il settore demografici che presenta una notevole carenza di personale
- il settore LL.PP. che necessita di diverse figure per far fronte alle diverse esigenze organizzative dell'ente

E) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Conclusa l'analisi preventiva delle informazioni necessarie per la costruzione del programma, nella parte che segue procederemo a presentare il programma delle assunzioni 2021/2023 e annuale 2021.

A tal fine si precisa che il Piano Triennale del fabbisogno di personale è stato realizzato richiedendo a ciascun responsabile di servizio una scheda dettagliata delle figure professionali di cui necessitano.

Dette richieste sono state oggetto di attenzione e valutazione da parte degli organi competenti al fine di contemperare le richieste degli uffici con i limiti previsti dalle normative vigenti.

Come detto in precedenza il piano del fabbisogno è stato realizzato tenendo conto della nuova normativa in vigore e precisamente del D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006; lo stesso D.M. peraltro dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

Per quanto sopra è stato ritenuto opportuno programmare il piano di assunzione esclusivamente per l'anno 2021

In considerazione di tutto ciò il risultato complessivo è sintetizzato qui di seguito:

PIANO ASSUNZIONE ANNO 2021 Assunzioni a tempo indeterminato

Confermare per l'anno 2021 le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020 e precisamente:

- n. 1 (uno) istruttore amministrativo cat. C full time (36 ore) con un costo annuo complessivo € 31.208,85;
- n. 1 (uno) istruttore amministrativo cat. C part-time (32 ore) con un costo annuo complessivo € 27.741,20;

Si precisa che il costo delle suddette assunzioni a pieno regime ammonterà ad € **58.950,05**;

Inoltre si prevedono, sempre per l'anno 2021, le seguenti assunzioni:

- n. 1 istruttore direttivo finanziario cat. D full time presso il settore Economico-Finanziario con un costo complessivo annuo di € 33.893,73;
- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza cat. D part time 30 ore settimanali presso il settore Polizia Locale con un costo complessivo annuo di € 29.500,76;
- n. 2 istruttori amministrativi cat. C part time 24 ore settimanali di cui n. 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore LL.PP con un costo complessivo annuo di € 41.607,62;
- n. 2 esecutori cat. B full time di cui 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore tecnico con un costo complessivo annuo di € 55.675,16;

complessivamente n. 8 nuovi posti, di cui n. 6 da ricoprire mediante concorso pubblico; fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e n. 2 posti le cui procedure di mobilità sono già state avviate nel 2020 in quanto precedentemente autorizzate dalla Cosfel e di cui si richiede nuova autorizzazione all'assunzione sempre per l'anno 2021;

Il totale delle suddette assunzioni per l'anno 2021 è di € 160.677,27 a cui va aggiunta la somma da utilizzare per le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nel 2020 le cui procedure si concluderanno nel 2021 pari ad € 58.950,05 per un totale complessivo di € **219.627,32**.

Per l'annualità 2022 e 2023 l'Ente si riserva di valutare una nuova programmazione e comunque preliminarmente attiverà nell'anno 2022 la procedura per la progressione verticale di n. 1 dipendente da cat. B a C riservata agli interni ai sensi dell'art. 22 comma 15 D.Lgs. 75/2017 e si riserva eventuale altra programmazione.

Inoltre si dà atto che l'Ente, per le motivazioni sopra riportate, ha ritenuto opportuno adottare delle modifiche alla dotazione organica che consentono di restare nel tetto complessivo della spesa media del personale del triennio 2011/2013 e/o del costo teorico della dotazione organica in essere.

F) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

L'ente si riserva di integrare la programmazione delle assunzioni flessibili nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali di durata limitata nel tempo o a seguito di possibilità di assunzioni eterofinanziate

G) Quantificazione risorse decentrate

Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determina dirigenziale n. 23 del 25.02.2021 e n. 156 del registro generale del 25.02.2021 ed è stato regolarmente certificato dal revisore dei conti.

Si precisa che con delibera di G.M. n. 20 del 19.02.2021 è stata fornita alla delegazione trattante di parte pubblica atto di indirizzo per la costituzione del fondo e nella medesima delibera è stato previsto l'importo di € 104.167,68 al netto degli oneri previdenziali ed Irap per le indennità di posizione organizzativa e l'indennità di risultato.

H) I costi del fabbisogno di personale

I costi del nuovo fabbisogno di personale sono così determinati:

per le assunzioni già autorizzate dalla Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020 di

- n. 1 (uno) istruttore amministrativo cat. C full time (36 ore) con un costo annuo complessivo € 31.208,85;
- n. 1 (uno) istruttore amministrativo cat. C part-time (32 ore) con un costo annuo complessivo € 27.741,20;

Si precisa che il costo delle suddette assunzioni a pieno regime ammonterà complessivamente ad € 58.950,05;

Per le ulteriori assunzioni programmate sempre per l'anno 2021 di:

- n. 1 istruttore direttivo finanziario cat. D full time presso il settore Economico-Finanziario con un costo complessivo annuo di € 33.893,73;
- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza cat. D part time 30 ore settimanali presso il settore Polizia Locale con un costo complessivo annuo di € 29.500,76;
- n. 2 istruttori amministrativi cat. C part time 24 ore settimanali di cui n. 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore LL.PP con un costo complessivo annuo di € 41.607,62;
- n. 2 esecutori cat. B full time di cui 1 presso il settore demografici e n. 1 presso il settore tecnico con un costo complessivo annuo di € 55.675,16;

fermo restando, per queste ultime 6 nuove assunzioni, esclusivamente, l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;

Che il costo delle future assunzioni a pieno regime e per l'intero anno ammonta complessivamente ad € 219.627,32.

I) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che il Comune di Pulsano, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M., appartiene alla fascia "F" (popolazione al 31.12.2019: n. 11.382 abitanti);

Ritenuto comunque opportuno verificare la media delle spese del personale sostenute nel triennio 2011-2013, comunque derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020;

Visti i prospetti:

Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite di spesa (media triennio 2011-2013), Allegato D;

Vista la determina n. 8 del 27.01.2021 avente ad oggetto: "Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del d.M. 17 marzo 2020 - anno 2021". Individuazione limite di spesa ex art. 1, commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296" allegata alla presente comprensiva delle certificazioni del Responsabile del Settore Finanziario.

Ne consegue che l'Ente ha rispettato i vincoli di bilancio e della finanza pubblica.



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Categoria	%	Personale cessato al 01/03/21	Personale in servizio	Personale in cessazione al 31/05/21	Assunzioni programmate anno 2021		Dotazione organica rideterminata		
					Unità	Costo	Copertura	Unità	Totale costo teorico
D	100	1	7		2 (di cui 1 al 100% ed una al 83,3%)	€ 33.893,73 € 29.500,76	100%	9 (8,83)	€ 300.650,60
C	50		3 (1,5)				50,00%	3 (1,5)	€ 51.564,06
C	66,66		1 (0,67)		2 al 66.66%	€ 41.607,62	66,66%	3 (2,01)	€ 62.411,43
C (88,89%)	88,89				1 (88,89) concorso da espletare. Precedentemente autorizzati.	€ 27.741,20	88.89%	1 (0,89)	€ 27.741,20
C	100	1	16	1	1 (100%) concorso da espletare. Precedentemente autorizzati.	€ 31.208,85	100%	16	€ 499.341,60
B3	100		4				100%	4	€ 117.230,40
B	100		5	1	2 (100%)	€ 55.675,16	100%	6	€ 167.025,48
A	100	1	1				100%	1	€ 26.318,97
TOTALE		3 (3,00)	37 (35,17)		8 (7,05)	€ 219.627,32		43 (40,23)	€ 1.252.283,74

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2020

Approvata dalla Cosfel nella seduta n.154 del 16/12/2020

Categoria	Posti in organico programmati da coprire		Posti in organico coperti alla data attuale		Posti in organico da coprire al 31/12/2020	Totale costo teorico
	Unità	Costo	Full time	Costo	Unità	
D			8		8	€ 270.506,32
C	3 (50,00%) concorso già espletato	51.564,06			1,5	€ 51.564,06
C	1 (66,66%) concorso già espletato	20.803,81			0,67	€ 20.803,81
C	1 (88,89%) concorso da espletare	27.741,20			0,89	€ 27.741,20
C	1 (100%) concorso da espletare	31.208,85	17	530.550,45	18	€ 561.759,30
B3			5	144.929,09	5	€ 144.929,09
B			5	137.471,10	5	€ 137.471,10
A			2	52.120,66	2	€ 52.120,66
TOTALE	6 (4,06)	€ 131.351,32	37		41,06	€ 1.266.895,54



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2022

ANNO 2021

Cat	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilità	...	
B	Esecutore	Serv. Demografici	F.T.	X						01/07/2021
B	Esecutore	LL.PP.	F.T.	X						01/07/2021
C	Istruttore amministrativo (già autorizzati da Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020)	Economico-Finanziario	FT	X						Mobilità in fase di espletamento
C	Istruttore amministrativo (già autorizzati da Cosfel nella seduta n. 154 del 16.12.2020)	Serv.Sociali	P.T. (32 ore)	X						Mobilità in fase di espletamento
C	Istruttore amministrativo	LL.PP.	P.T. (24 ore)	X						01/07/2021
C	Istruttore amministrativo	Serv. Demografici	P.T. (24 ore)	X						01/07/2021
D	Istruttore Direttivo Finanziario	Economico-Finanziario	FT	X						01/07/2021
D	Istruttore Direttivo Vigilanza	Polizia Locale	P.T. (30 ore)	X						01/07/2021
COSTO COMPLESSIVO									€ 219.627,32	

ANNO 2022

Cat	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilità	
C	Istruttore Amministrativo (progressione verticale da cat. B)	Da definire	FT				X			01/09/2022
COSTO COMPLESSIVO									€ 3.371,27	


Comune di Pulsano (Prov. TA)

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2020 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020 ¹		
			Spese già impegnate/contratte ²	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 1.319,608,80	€ 0,00	€ 1.319,608,80
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 356.533,64	€ 0,00	€ 356.533,64
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
12	IRAP	Int. 07	€ 115.951,20	€ 0,00	€ 115.951,20
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Buoni pasto		€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 7.086,58	€ 0,00	€ 7.086,58
16	Spese per equo indennizzo		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

¹ Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020.² Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte con decorrenza 1° gennaio 2020.

17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	Altro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 1.928.180,22	€ 0,00	€ 1.928.180,22

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2020 ³		
			Spese già contratte ⁴	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 57.380,60	€	€ 57.380,60
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 117.764,30	€	€ 117.764,30
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€ 59.669,17	€ 0,00	€ 59.669,17
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Dritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 30.001,00	€ 0,00	€ 30.001,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 ⁵		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€ 18.418,00	€ 0,00	€ 18.418,00

³ Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020.

⁴ Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2020.

⁵ 120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».



15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012 ⁶		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17	Altro		€ 1.332,72	€ 0,00	€ 1.332,72
18		B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)	€	€	€ 335.565,79
19		C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (A - B)			€ 1.592.614,43
20		D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013			€ 1.876.867,39
21		E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO			€ 284.252,96

Data 29/09/2020.

Il Responsabile del servizio finanziario

Stefano Jan



⁶ 8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.

Comune di Pulsano (Prov. TA)

SERVIZIO FINANZIARIO

**RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA
(ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)**

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. a. bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ¹	Spesa ANNO 2012 ²	Spesa ANNO 2013 ³	TOTALE TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale ⁴	Int. 01	€ 1.548.883,57	€ 1.535.574,49	€ 1.504.776,06	€ 4.589.234,12
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€	€	€	€
3	Collaborazioni coordinate e continuative		€	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€	€
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€	€
6	Spese per personale in comando presso l'ente		€	€	€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL		€	€	€	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Int. 03	€ 18.948,36	€ 14.230,92	€ 0,00	€ 33179,28
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€	€	€	€
10	Oneri contributivi a carico ente	Int. 01	€ 438.913,20	€ 433.674,53	€ 414.664,16	€ 1.287.251,89
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada	Int. 01	€ 14.000,00	€ 5.999,96	€ 8.553,09	€ 28.553,05
12	IRAP	Int. 07	€ 142.394,15	€ 142.642,09	€ 137.305,46	€ 422.341,70
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€	€
14	Buoni pasto	Int. 01	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.989,00	€ 32.989,00
15	Assegno nucleo familiare		€	€	€	€
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente		€	€	€	€
18	Notifica atti	Int. 01	€ 919,60	€ 990,00	€ 951,12	€ 2.860,72
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 2.174.058,88	€ 2.143.111,99	€ 2.079.238,89	€ 6.396.409,76

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.² Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.⁴ La spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale e il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare. L'ente deve operare all'interno delle possibilità concesse dalla legge (c. 557 e 557-bis, legge n. 296/2006) per attuare i principi di riduzione della spesa di personale, essendo comunque tenuto a sostenere il costo per tale figura (C. dei conti Lombardia, del. n. 130/2014). Si devono conteggiare nell'aggregato "spesa di personale" i compensi corrisposti dal Comune per il servizio "a scavalco" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito.

A DETRAZIONE

N.D.	Voce	Rif. bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ⁵	Spesa ANNO 2012 ⁶	Spesa ANNO 2013 ⁷	TOTALE TRIENNIO
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. M.P.S 9/06	€ 169.903,18	€ 169.903,18	€ 169.903,18	€ 509.709,54
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. M.P.S 9/06	€	€	€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	01	€ 54.669,17	€ 54.669,17	€ 54.669,17	€ 164.007,51
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		€	€	€	€
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI	01	€ 6.174,90	€ 4.324,96	€ 8.553,09	€ 19.052,95
8	Spese per la formazione	Circ. M.P.S 9/06	€ 7.378,00	€ 3.560,00	€ 3.790,00	€ 14.728,00
9	Spese per missioni	Circ. M.P.S 9/06	€ 692,67	€ 355,68	€ 1.500,00	€ 2.548,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€	€	€
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.	01	€ 17.410,51	€ 18.350,74	€ 20.000,00	€ 55.761,25
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€	€	€	€
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 ⁸		€	€	€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€	€	€	€
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012 ⁹		€	€	€	€
16	Altro		€	€	€	€
17	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16)		€ 256.228,43	€ 251.163,73	€ 258.415,44	€ 765.807,60
18	C) SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (A - B)					€ 5.630.602,16
19	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (LIMITE PER IL 2019) (C / 3)					€ 1.876.867,39

Data 28/03/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Stefano Lanza

Stefano Lanza

⁵ Comune impegnato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2011

⁶ Comune impegnato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2012

⁷ Comune impegnato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2013

⁸ Comune impegnato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2013

⁹ Art. 120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 256, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entusiasmato deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 348, fermi restando i principi di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido al fine dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra i pendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizione di disavanzo.

¹⁰ Per la stessa finalità concessa alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 20 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariata istituita presso la regione Umbria Pianura, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nel limite della risorsa impiegata per le assunzioni devolutive ai comuni, non operano i vincoli assuntivi di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 256, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di delegare alle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime a vigilanza della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nella medesima graduatoria. L'assegnazione della risorsa finanziaria per le assunzioni fra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa fra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

¹¹ Art. 109. Le comuni interessate nell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono per la annualità 2012 e 2013 sono autorizzate ad incrementare la spesa decantata fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 256. Le amministrazioni comunali che determinano lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione della attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

¹² Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzazione della risorsa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della spesa assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.



COMUNE DI PULSANO COMUNE DI PULSANO

**TUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE, URP, PERSONALE,
SITO WEB, PUBBLICAZIONI, TRASPARENZA**

REGISTRO GENERALE N. 28 del 28/01/2021

Determinazione n. 8 del 27/01/2021

OGGETTO: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 - Anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 2 del 11.01.2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale – URP, Personale, gestione aggiornamento e pubblicazioni sul sito web istituzionale, Notifiche e Albo Pretorio on line;
- con delibera di consiglio comunale n. 40 in data 20.08.2018, esecutiva, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1., D. Lgs. 267/2000;
- con delibera di consiglio comunale n. 82 in data 17.11.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti, del D. Lgs. 267/2000;
- con delibera di Giunta Municipale n. 166 del 12.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e la nuova dotazione organica dell'Ente;
- la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta n. 154 del 16.12.2020 ha approvato la delibera di G.M. di cui sopra;
- con delibera di Consiglio comunale n. 105 in data 20.10.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di C.C. n. 104 del 20.10.2020 è stata approvato la nota di aggiornamento al Dup periodo 2020-2022;
- con delibera di Giunta comunale n. 173 in data 22.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio comunale n. 85 in data 17.07.2020, esecutiva, è stato approvato il il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario anno 2019;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi

valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:
“*3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Pulsano appartiene alla fascia demografica **F** (popolazione al 31.12.2019: n. 11.302 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **27% (A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **31% (B)**;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2019, il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti

applicabile al Comune di Pulsano è pari al **16,83%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1) a firma del responsabile del settore finanziario;
Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);
Rilevato quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 1.830.836,83 (v. punto i) in All. 1);

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto il prospetto: All. 1): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni* a firma del responsabile del settore finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2021 al Comune di Pulsano è pari al **16,83%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1) a firma del responsabile del settore finanziario;
- 2) di prendere atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);
- 3) di dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2021 è pari a € **1.830.836,83**, come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il dipendente Arcangelo Libera;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio finanziario;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario e all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al Sindaco e al Segretario comunale, per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 63 del 26/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **LIBERA ARCANGELO** in data **27/01/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 63 del 26/01/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **D'ERRICO COSIMO** il **28/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 93

Il 28/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **28 del 28/01/2021** con oggetto

Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 - Anno 2021.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **LIBERA ARCANGELO** il **28/01/2021**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
 2019

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	1.556.532,55 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.164.789,73 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.155.789,73 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.739,40 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.050.054,64 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.800,00 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	87.195,69 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	9.000,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.000,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	391.742,82 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	385.932,96 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	363.876,47 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	22.056,49 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	5.809,86 €



26 GEN 2021

[Handwritten signature]

U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.809,86 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		1.556.532,55 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		1.556.532,55 €

26 GEN 2021



CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)

ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018			0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
TOTALE			0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) Per il dettaglio riguardante i singoli anni, fare riferimento al mod. W94769.1.09 Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni



2.6. GEN 2021

[Handwritten signature]

ANNO		ANNO	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2021	
	ANNO	VALORE	
	2019	11.382	a
	ANNI	VALORE	
	2019	1.556.532,55 € (I)	
		1.714.401,73 €	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)			
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			
2017	12.058.270,59 €		
2018	9.972.366,78 €		
2019	8.884.339,95 €		
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")			
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
2019	10.304.992,44 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio			
2019	1.058.297,55 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			
	9.246.694,89 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette			
(a)		16,83%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			
(b1)		27,00%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			
(b2)		31,00%	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))			
(c)		940.075,07 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))			
(c)			
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM			
2021		16,00%	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)			
(d)		274.304,28 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato			
(e)		274.304,28 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)			
(f)		1.988.706,01 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)			
(g)		0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali			
(e+g)		274.304,28 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2			
(h)		274.304,28 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno			
2021		1.830.836,83 € (i)	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
 Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
 Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
 (f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
 Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti è pari a (e+g).



26 GEN 2021

[Handwritten signature]

COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

FASCE DEMOGRAFICHE				
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA	
0	999	29,50%	a	
1.000	1.999	28,60%	b	
2.000	2.999	27,60%	c	
3.000	4.999	27,20%	d	
5.000	9.999	26,90%	e	
10.000	59.999	27,00%	f	
60.000	249.999	27,60%	g	
250.000	1.499.999	28,80%	h	
1.500.000	50.000.000	25,30%	i	
Abitanti al 31.12 <input type="checkbox"/>				
2019	11.832			
VALORE SOGLIA		27,00%	f	

26 GEN 2021



COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2019	11.382					
VALORI SOGLIA		9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%



26 GEN 2021

[Handwritten signature]

COMUNE DI PULSANI
 PROVINCIA DI TARANTO

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2019	11.382		
	VALORE SOGLIA	31,00%	f



Handwritten signature

26 GEN 2021



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 4 /2021

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di marzo presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno ha preso visione, per esprimere un parere, della proposta di delibera di Giunta Municipale n. 306 del 03.03.2021 avente ad oggetto :**“Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023”**

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Vista la determina n.8 del 27.01.2021 – R.G. n. 28 del 28.01.2021, avente ad oggetto “Determinazione limiti di spesa per nuove assunzioni- anno 2021 ai sensi del D.M.17 marzo 2020. Individuazione limite di spesa ex art.1, commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006 n.296”

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come riportato nella determinazione n.8 sopraccitata;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.876.867,39;**
- **Spesa personale in servizio da preconsuntivo 2020 € 1.592.614,43**

Incrementi previsti nel triennio

- **Previsione 2021 € 219.627,32**
- **Previsione 2021-2022 : l'Ente si riserva di valutare una nuova programmazione tenendo presente che nell'anno 2022 verrà avviata la procedura per la progressione verticale di n1 dipendente da categoria B a C riservata agli interni.**



Rilevato che con il presente atto:

- sono confermate per il 2021 n. 2 assunzioni autorizzate dalla Cosfel nella seduta del 16.12.2020 n. 154;
- e previste n. 6 assunzioni categoria D, C e B da ricoprire mediante concorso pubblico;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

A s s e v e r a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 03.03.2021 avente ad oggetto :**“Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale2021/2023”**

Il Revisore Unico dei Conti

Alessandra Carfagno

